



PRELIOS S.P.A.

**Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27
Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153**

www.prelios.com

Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, sulle proposte di deliberazione relative al punto unico all'ordine del giorno, di parte Ordinaria, dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 16 ottobre 2015.

Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

* * *

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- **determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
- **determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**
- **nomina dei Consiglieri;**
- **determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

Signori Azionisti,

come reso noto in data 4 settembre 2015, tutti gli Amministratori di Prelios hanno ritenuto di rassegnare le proprie dimissioni con effetto dal termine della prossima Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti chiamata, tra l'altro, in sede Straordinaria, ad approvare la proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale (capitale sociale e azioni) al fine di attribuire agli Amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile.

Gli Amministratori hanno ritenuto che fosse nel miglior interesse della Società consentire agli Azionisti della stessa di poter nominare i componenti dell'organo amministrativo senza attendere la naturale scadenza del mandato che sarebbe avvenuta con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015.

A seguito delle dimissioni di tutti gli Amministratori, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale (integralmente riportato in calce alla presente relazione), l'intero Consiglio di Amministrazione è da intendersi decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione e, pertanto, l'Assemblea, in sede Ordinaria, è chiamata, ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e del medesimo art. 12 dello Statuto Sociale a:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- nominare i Consiglieri;
- determinare il compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, si evidenzia che l'orientamento strategico di fondo della Società e del Gruppo Prelios – finalizzato a consolidare il proprio riposizionamento in *pure management company*, specializzata sull'attività di *business* relativa alla valorizzazione e gestione immobiliare e di *non performing loans* anche per conto di investitori terzi, tramite un modello distintivo focalizzato cioè sui servizi immobiliari e finanziari connessi nel settore *real estate* (*asset e fund management*, servizi integrati sul patrimonio, servizi di intermediazione e valutazione, *credit servicing*) – richiede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da una pluralità di conoscenze ed esperienze, generali e specialistiche, con particolare riguardo ai settori immobiliare, finanziario e professionale.

Le dimensioni della Società e del Gruppo, nonché la complessità e la specificità del settore nel quale operano, necessitano infatti di un appropriato insieme di competenze e professionalità, presupposto fondamentale affinché il Consiglio di Amministrazione possa

disporre di adeguate esperienze e capacità per rendere più efficace la discussione consiliare e potersi quindi esprimere al meglio collegialmente, indirizzando con maggiore efficacia l'attività di Prelios.

Nella determinazione del numero e nell'individuazione dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione, si ritiene, quindi, che debba essere tenuta in considerazione anche la richiamata focalizzazione del *business model* della Società.

La presenza di amministratori indipendenti rappresenta un elemento essenziale a garanzia degli interessi di tutti gli azionisti e dei terzi; il contributo degli amministratori aventi tali caratteristiche è, inoltre, necessario per la composizione ed il funzionamento dei Comitati aventi compiti propositivi e consultivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

In proposito, si ricorda che l'art. 12 dello Statuto Sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione della Società deve essere composto da un numero di componenti compreso tra 5 (cinque) e 19 (diciannove) e fissa altresì in tre esercizi la durata della loro carica (salvo minor periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina), con possibilità di essere rieletti.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Con riferimento ai requisiti richiesti ai soci che intendessero presentare liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e a quelli che devono possedere i candidati alla carica di Amministrazione, si richiama l'attenzione sull'osservanza delle disposizioni emanate in proposito da Consob con proprio regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 (articoli 144-*quater* e 144 *undecies.1*), in attuazione a quanto previsto dall'art. 147-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**Testo Unico della Finanza**").

Al riguardo, si rammenta in particolare che, in conformità a quanto previsto dal richiamato art. 147-*ter*, comma 3, del Testo Unico della Finanza, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale un quinto dei componenti del Consiglio di Amministrazione è tratto dai nominativi indicati nelle liste di minoranza che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista prima eletta per numero di voti.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, alla data in cui la lista viene presentata, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, secondo modalità e termini indicati nel citato art. 12 dello Statuto Sociale e richiamati anche nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le liste dei candidati elencati mediante un numero progressivo - sottoscritte dai soci che le presentano, con indicazione della loro identità e della percentuale di partecipazione da loro complessivamente detenuta nel capitale ordinario della Società - devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

I soci possono depositare le liste di candidati mediante invio delle stesse e della relativa documentazione di supporto alla seguente casella di posta elettronica certificata: assemblea@pec.prelios.it.

Ciascuna lista deve essere corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 12 dello Statuto Sociale e dalla normativa, anche regolamentare, applicabile.

In particolare, unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche.

Con le dichiarazioni dovrà, altresì, essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'eventuale idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente sulla base dei criteri di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A (anch'esso riportato in calce alla presente relazione) a cui Prelios ha aderito e/o ai sensi di legge.

Al riguardo, si ricorda quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza con riferimento al possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza da parte di almeno uno dei componenti il consiglio di amministrazione ovvero almeno due se questo è composto da più di sette membri.

Si rammenta, altresì, che l'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 17 aprile 2012 ha deliberato di modificare gli articoli 12 e 22 dello Statuto Sociale che disciplinano i meccanismi di nomina degli Amministratori e dei componenti il Collegio Sindacale, al fine di recepire i dettami previsti dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 che ha modificato gli articoli del Testo Unico della Finanza relativi alla composizione degli organi di amministrazione (art. 147-ter) e controllo (art. 148), prevedendo che negli organi sociali sia presente almeno un terzo del genere meno rappresentato.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 12 dello Statuto Sociale saranno considerate come non presentate.

La Società metterà a disposizione del pubblico, entro i termini previsti dalla normativa vigente, le liste dei candidati eventualmente presentate, corredate dalle informazioni richieste dalla disciplina applicabile, presso la propria sede e mediante pubblicazione sul sito internet www.prelios.com, sezione *governance*, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione dell'apposita documentazione pubblicata sul sito internet della Società www.prelios.com e, in particolare, dei criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del numero massimo di incarichi dei propri componenti.

L'Assemblea dovrà, inoltre, determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione e il compenso spettante ai nuovi Amministratori, in precedenza complessivamente stabilito in Euro 650.000,00 annui lordi.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia, Vi invita a presentare liste di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione nonché le proposte concernenti la durata in carica e la determinazione dei relativi compensi e a deliberare in merito:

- alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione mediante votazione delle liste di candidati eventualmente presentate, previa determinazione del numero e della durata in carica;
- alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

* * *

Si riportano in calce l'art. 12 dello Statuto Sociale; il criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate e gli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Articolo 12 dello Statuto Sociale - Amministrazione

12.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 19 membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili.

12.2 L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a diversa deliberazione.

12.3 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

12.4 Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Esse sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Commissione nazionale per la società e la borsa con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

12.5 Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

12.6 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della Società.

12.7 Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e del possesso dei requisiti di indipendenza previsti, per gli amministratori di società quotate, ai sensi di legge ovvero dal codice di comportamento fatto proprio dalla Società. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro-tempore vigente, in ciascuna lista presentata, recante un numero di candidati pari o superiore a tre, almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore qualora non risulti un numero intero) di tali candidati deve appartenere al genere meno rappresentato.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

12.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

12.9 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

12.10 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste, a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori ancora da eleggere.

I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

12.11 La nomina del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in conformità alla disciplina dell'equilibrio tra generi pro-tempore vigente. Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, di legge e/o regolamento, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato.

12.12 Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamento, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti, fermo restando in ogni caso il rispetto dell'equilibrio tra generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamento pro-tempore vigente.

12.13 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando in ogni caso il rispetto dell'equilibrio tra generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamento pro-tempore vigente.

12.14 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, fermo restando in ogni caso il rispetto dell'equilibrio tra generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamento pro-tempore vigente.

12.15 La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza dalla carica qualora permanga in seno al Consiglio di Amministrazione il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa, di legge e/o regolamento – in possesso dei

requisiti di indipendenza.

12.16 Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

12.17 Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

*

Codice di Autodisciplina

Art. 3 – Amministratori indipendenti

Criterio applicativo 3.C.1

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

*

TESTO UNICO DELLA FINANZA

PARTE IV – TITOLO III – CAPO II

SEZIONE IV-bis
Organi di amministrazione

Art. 147-ter

(Elezione e composizione del consiglio di amministrazione).

1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse; per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.

1-bis. Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico .

2. ...omissis...

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di

amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

SEZIONE V
Organi di controllo

Art. 148
(Composizione).

...*Omissis*...

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.